

REGOLAMENTO CONTRATTUALE CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO/DELLA PENSIONE

Art. 1 - Perfezionamento del Contratto.

Il presente contratto (nel seguito il "Contratto") si intenderà perfezionato al momento dell'accettazione e sottoscrizione dello stesso da parte di FUTURO S.p.A. con sede in Milano, via Caldera n. 21 (nel seguito "Cessionaria"), accettazione che sarà resa nota al Cedente per procedere all'erogazione del mutuo.

Art. 2 - Costituzione del mutuo.

Il Cedente, avvalendosi della facoltà di cedere il quinto della sua retribuzione/pensione in base alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ma non esclusivamente, ai sensi e per gli effetti previsti dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dagli art. 1260 e seguenti codice civile, è costituito e si dichiara debitore a titolo di mutuo nei confronti della Cessionaria, con effetto dal momento della erogazione in suo favore, dell'importo lordo del mutuo indicato alla lettera "A" del Prospetto del Finanziamento e Modalità del Rimborso riportato nel frontespizio del Contratto, che si obbliga a restituire mediante la cessione "pro-solvendo" del numero di quote del suo stipendio o della sua pensione indicate alla lettera "A1" del Prospetto del Finanziamento e Modalità del Rimborso, ognuna dell'importo indicato alla lettera "A1" del Prospetto del Finanziamento e Modalità del Rimborso (nel seguito "Rate"), uguali, mensili e consecutive.

Art. 3 - Notifica al datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale.

Il Contratto sarà notificato al datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale (nel seguito indistintamente "ATC") dalla quale il Cedente dipende, onde quest'ultima, obbligata dalle richiamate norme e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del Cedente medesimo, provveda a prelevare mensilmente dalla retribuzione o pensione di quest'ultimo la Rata mensile indicata alla lettera "A1" del Prospetto del Finanziamento e Modalità del Rimborso, a decorrere dal mese successivo alla notifica del Contratto, ed a versarla, entro il giorno 10 di ogni mese, alla Cessionaria presso **INTESA SANPAOLO: CODICE IBAN IT 63 R 03069 20409 100000006100, o a mezzo c/c postale: CODICE IBAN IT 53 X 07601 01600 000011527207** entrambi intestati a FUTURO S.p.A. e così sino all'estinzione integrale del debito. La Cessionaria si riserva di indicare con specifica comunicazione eventuali differenti modalità di pagamento delle Rate. Eventuali pagamenti eseguiti in eccedenza non produrranno benefici in quanto accantonati in conto infruttifero.

Art. 4 - Netto Ricavo.

Il Cedente prende atto che per la detrazione delle spese, delle commissioni, delle polizze assicurative e degli oneri tutti a suo carico, di cui all'art. 5, la somma a lui erogata (nel seguito "Netto Ricavo"), ammonta a quella somma indicata alla lettera "N" del Prospetto del Finanziamento e Modalità del Rimborso riportato nel frontespizio del Contratto, al lordo di eventuali anticipazioni ed estinzioni di precedenti prestiti, di cui all'art. 6.

Art. 5 - Ritenute sulla liquidazione.

In sede di liquidazione del prestito, il Cedente autorizza la Cessionaria a trattenere, in unica soluzione, gli importi anticipati per il pagamento degli oneri indicati alle lettere "E", "F", "G", "H", "I", "L" e "M" del Prospetto del Finanziamento e Modalità del Rimborso riportato nel frontespizio del Contratto e più precisamente:

"E": gli interessi annui nominali per la remunerazione del capitale, in misura scalare mensile;

"F": le commissioni finanziarie della Cessionaria, comprendenti la remunerazione della propria attività imprenditoriale, deliberazione e successiva amministrazione del mutuo per l'intera durata dell'ammortamento, l'elaborazione dei dati in funzione del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche ed integrazioni. I costi di acquisizione della provvista, per la copertura delle perdite derivanti dalla differenza di valuta tra l'erogazione e la decorrenza dell'ammortamento, per l'eventuale ritardo nell'adeguamento dei tassi nel periodo di preammortamento e per ogni altro adempimento connesso all'esecuzione del contratto;

"G": le commissioni accessorie dovute per provvigioni alla rete di vendita esterna (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi o intermediari finanziari o banche) a cui si è rivolto il Cedente, per: i) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di interesse del Cedente, definita con il Contratto; ii) concorrere all'attività di istruttoria del mutuo; iii) la definizione dei relativi rapporti contabili; iv) assistere il cedente sino all'erogazione del mutuo ed alla ricezione dell'assegno corrispondente; v) ogni altra attività eventualmente prestata. Il Cedente può liberamente negoziare la misura delle indicate provvigioni con l'agente, il mediatore, l'intermediario finanziario o la banca al quale si è rivolto;

"H": le spese fisse contrattuali per i servizi d'istruttoria e notifica del Contratto, ed ogni altro costo necessario per il suo perfezionamento;

"I" e "L": i premi assicurativi, da corrispondersi alla compagnia di assicurazione anticipatamente, per le polizze in virtù delle quali il Cedente ha ottenuto la copertura dei rischi vita e perdita dell'impiego, in funzione del rimborso del capitale mutuato;

"M": l'imposta di bollo e tasse sul Contratto.

Art. 6 - Estinzione di altri debiti e/o vincoli.

La Cessionaria, qualora per rendere erogabile il prestito debba estinguere, anche nell'interesse del Cedente e per volontà propria, per legge o per volontà del Cedente medesimo, altri prestiti e/o pignoramenti gravanti sulla retribuzione o pensione, è autorizzata irrevocabilmente ad eseguire tale estinzione e a trattenere dal Netto Ricavo tutte le somme corrisposte a terzi per la predetta estinzione. Il Cedente ratifica, ora per allora, ogni attività eseguita dalla Cessionaria ai fini dell'operazione di estinzione citata.

Art. 7 - Erogazione del mutuo.

Il Cedente non potrà richiedere il versamento del Netto Ricavo: (i) se non saranno stati da lui forniti tutti gli atti e i documenti richiesti o necessari alla Cessionaria per il perfezionamento dell'istruttoria del mutuo; (ii) sino a quando non sarà rilasciato il benessere da parte dell'ATC dalla quale dipende il Cedente, che attesti l'accettazione di tutte le obbligazioni ivi contenute; (iii) qualora si verificino fatti sopravvenuti, anche se emersi dal benessere, che determinino un sostanziale peggioramento della capacità restitutorie del Cedente rispetto alle informazioni reperite nel corso della fase istruttoria antecedente alla stipula del Contratto.

Art. 8 - Interessi di mora.

Nel caso di ritardo nel pagamento delle Rate, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti sull'intero importo di ciascuna rata scaduta e non pagata, gli interessi di mora in misura pari al Tan applicato al contratto e comunque non superiori alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto. Gli interessi decorreranno di pieno diritto, senza necessità di alcuna intimazione o messa in mora, ma per la semplice scadenza del termine previsto per il pagamento.

Art. 9 - Estinzione anticipata del mutuo - penale.

Il Cedente ha facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo, versando l'importo in linea capitale ancora da rimborsare alla data della richiesta (oltre le eventuali Rate insolite, gli interessi di cui all'art. 8 e le spese di cui all'art. 15), aumentato di una somma pari all'1% del predetto importo in linea capitale a titolo di penale. In caso di esercizio della facoltà di anticipata estinzione non saranno rimborsati i costi, le commissioni accessorie, le spese e gli oneri di cui all'art. 5 lettere "G", "H" e "M" (perché maturate interamente all'atto del perfezionamento del Contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento), né le spese e le imposte fiscali di cui all'art. 15. Le commissioni finanziarie ed i premi assicurativi di cui all'art. 5 lettere "F", "I" e "L", saranno rimborsati come segue:

-per le commissioni finanziarie, l'importo da rimborsare sarà determinato eseguendo un calcolo in funzione dell'incidenza degli interessi nominali per il periodo di ammortamento non goduto rispetto agli interessi totali del finanziamento;

-per i premi assicurativi, l'importo da rimborsare sarà determinato secondo quanto previsto dalle condizioni di assicurazione. Eventuali somme corrisposte dall'ATC nel periodo di estinzione, saranno contabilizzate e rimborsate dalla Cessionaria al Cedente entro 180 giorni dall'estinzione.

Art. 10 - Anticipazione di somme.

Qualora il Cedente abbia richiesto ed ottenuto dalla Cessionaria una anticipazione sul mutuo di cui al presente Contratto, la Cessionaria potrà trattenere la somma già erogata in anticipo in unica soluzione all'atto della erogazione del mutuo, mediante trattenuta sulle somme da liquidarsi a titolo di Netto Ricavo di cui all'art. 4. Qualora per qualsiasi motivo il mutuo non dovesse essere erogato, il Cedente sarà tenuto a rimborsare le somme ricevute a titolo di anticipazione dalla Cessionaria, entro dieci giorni dalla richiesta. Per ogni giorno di ritardo, a decorrere dal decimo giorno dalla richiesta di restituzione della Cessionaria, matureranno gli interessi di mora come indicati al precedente articolo 8.

Art. 11 - Cessazione del Rapporto di Lavoro - vincolo TFR / Indennità di Fine Servizio.

Il TFR ed ogni altro emolumento dovuto al Cedente per la cessazione del rapporto di lavoro, come l'indennità di fine servizio accantonata presso l'INPDAP o le somme accantonate presso i fondi pensione, sono vincolati irrevocabilmente, per legge e per volontà dello stesso Cedente, espressa con il presente atto, alla estinzione del mutuo. La Cessionaria è autorizzata a notificare il Contratto, contenente tale vincolo, al fondo di previdenza complementare cui il Cedente abbia eventualmente deciso di contribuire a qualsiasi titolo ed in qualsiasi epoca, ovvero all'INPDAP qualora il Cedente dipenda dalla Pubblica Amministrazione. Il Cedente e l'ATC dovranno comunicare alla Cessionaria ogni variazione disposta dallo stesso Cedente, per la destinazione del TFR. Ove non siano direttamente applicabili le norme di cui agli articoli 43, 44 e 55 del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il Cedente conferisce, ora per allora, mandato irrevocabile all'ATC ed al fondo di previdenza complementare presso il quale dovesse risultare iscritto, ovvero all'INPDAP, a trattenere il TFR e ogni altra indennità e/o corrispettivo dovutagli a qualunque titolo a seguito della cessazione del rapporto di lavoro ed a versare tali somme, sino alla completa estinzione del mutuo, alla Cessionaria, conferendole irrevocabilmente, laddove necessario, la facoltà di esercitare il diritto di riscatto anticipato nei confronti del fondo di previdenza complementare, nei limiti delle somme dovute per l'estinzione del mutuo. Il Cedente, dispone, pertanto, che la cessione estenda i suoi effetti ad ogni emolumento che gli sia dovuto a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero agli emolumenti pensionistici cui avesse eventualmente diritto. Il Cedente autorizza e dispone, ora per allora, che l'ente erogante la pensione, anche se di natura assicurativa, provveda alle trattenute mensili ed al loro versamento in favore della Cessionaria sino alla completa estinzione del prestito. Il Cedente si impegna a non avvalersi, sino all'integrale rimborso del mutuo, del diritto di richiedere anticipazioni sul TFR ai sensi del comma 6 dell'articolo 2120 codice civile, se ed in quanto a lui applicabile. Qualora le somme di cui sopra, non fossero sufficienti ad estinguere il debito residuo ovvero le ATC non dovessero provvedervi, il Cedente si riconosce, sin d'ora, obbligato al pagamento in un'unica soluzione della somma necessaria all'estinzione del mutuo, da pagare entro il termine di dieci giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, a decorrere dal decimo giorno dalla richiesta di restituzione della Cessionaria, matureranno gli interessi di mora come indicati al precedente articolo 8.

Art. 12 - Riduzione della Retribuzione/Pensione.

Nei casi di eventuale riduzione, per qualsiasi causa, della retribuzione/pensione mensile del Cedente, ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa, qualora la retribuzione/pensione subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura stabilita dal presente Contratto, ove la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio/pensione ridotto, così come previsto dagli articoli 35 e 55 del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180. In ogni caso l'ATC sarà tenuta ad effettuare e/o proseguire le trattenute sino alla totale estinzione del debito. In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi di cui all'art. 8.

Art. 13 - Cambiamento di datore di lavoro.

Nel caso in cui il Cedente venga a trovarsi alle dipendenze di altra azienda pubblica o privata, sarà tenuto a comunicare il trasferimento alla Cessionaria e il Contratto estenderà i propri effetti anche sulle somme dovute dal nuovo datore di lavoro al Cedente. Il Cedente autorizza, ora per allora, la Cessionaria a notificare al nuovo datore di lavoro ed all'eventuale fondo di previdenza complementare il Contratto con il conto attualizzato del piano di rimborso del mutuo (comprensivo delle eventuali spese di cui all'art. 15 e degli interessi di cui all'art. 8), perché questo operi la ritenuta ed il versamento delle Rate sulla retribuzione che a qualsiasi titolo gli corrisponderà. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta (documentabili a richiesta del Cedente) eventualmente sostenute dalla Cessionaria a seguito del cambiamento del datore di lavoro saranno addebitate al Cedente.

Art. 14 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto.

Viene espressamente convenuto che oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 1186 codice civile, in caso di mancato perfezionamento, inefficacia e/o risoluzione della cessione "pro-solvendo" degli emolumenti e/o del contratto assicurativo di cui al successivo art. 16, nonché in caso di cessazione del rapporto di lavoro, come di eventuale sospensione o riduzione per qualsiasi causa dello stipendio/pensione o assegno mensile ovvero in caso di ritardato versamento da parte delle ATC di almeno n. 3 Rate, il Cedente potrà essere dichiarato decaduto dal beneficio del termine e sarà facoltà della Cessionaria dichiarare il Contratto risolto con effetto immediato, il tutto anche in presenza delle polizze assicurative di cui all'art. 16. In conseguenza della decadenza dal beneficio del termine ovvero della risoluzione del Contratto, il Cedente sarà tenuto al versamento di tutte le somme necessarie per l'estinzione del mutuo, ivi compresa la penale dell'1% e gli interessi moratori di cui all'art. 8, che inizieranno a maturare decorsi dieci giorni dalla richiesta di restituzione della Cessionaria.

Art. 15 - Spese ed imposte fiscali.

Le spese e le imposte di bollo e la tassa di registro del presente Contratto, richieste dagli Uffici Fiscali, sia all'atto della eventuale registrazione sia successivamente, anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali, le spese postali e di notifica sono a carico del Cedente. Sono, altresì, a carico del Cedente anche le eventuali spese (ivi comprese le spese legali) sostenute dalla Cessionaria per il recupero del credito, anche se non liquidate in sede giudiziaria. Il Cedente autorizza l'ATC a trattenere dagli emolumenti dovutigli le somme sostenute dalla Cessionaria per i titoli di cui sopra.

Art. 16 - Assicurazione.

A maggior garanzia della Cessionaria e ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, sono contratte polizze di assicurazione contro il rischio premorienza e contro il rischio perdita dell'impiego o, alternativamente a quest'ultima, contro il rischio perdita patrimoniale derivante da insolvenza per l'ammontare complessivo delle Rate e per tutta la durata del Contratto. Il premio assicurativo per le polizze contro il rischio premorienza e contro il rischio perdita di impiego è a carico del Cedente e sarà addebitato e finanziato all'atto del perfezionamento del Contratto e, quindi, versato dalla Cessionaria alla Compagnia di Assicurazione; il costo per la polizza contro il rischio perdita patrimoniale derivante da insolvenza è a carico della Cessionaria. In caso di manifestazione del sinistro o dell'evento assicurato (cessazione dell'erogazione della retribuzione a causa della perdita dell'impiego o decesso del Cedente), la Compagnia di Assicurazione, fermo restando quanto previsto dai precedenti artt. 11, 12 e 13, sarà tenuta ad estinguere il debito a scadere nel rispetto delle condizioni di assicurazione. Laddove consentito dalla normativa vigente, il Cedente prende atto che la Compagnia di Assicurazione resterà surrogata alla Cessionaria in ogni diritto a questa spettante nei confronti del Cedente, per le somme ad essa versate dalla Compagnia di Assicurazione che è autorizzata, pertanto, a rivalersi nei confronti del Cedente o delle ATC.

Art. 17 - Comunicazioni periodiche.

La Cessionaria fornisce per iscritto al Cedente alla scadenza del Contratto e comunque almeno una volta l'anno una comunicazione analitica che dia chiara informazione sullo stato del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. Gli elementi contabili, informativi e contrattuali risultanti dalle suddette comunicazioni si intenderanno tacitamente approvati dal Cedente in mancanza di circostanziata opposizione scritta che pervenga alla Cessionaria entro 60 giorni da quello della ricezione delle comunicazioni medesime. Tali comunicazioni, nonché tutte quelle inerenti al Contratto, si intenderanno validamente effettuate dalla Cessionaria, con efficacia liberatoria, presso il domicilio indicato dal Cedente nel Contratto, salvo eventuali variazioni da comunicarsi per iscritto.

Art. 18 - Reclami.

Competente alla definizione di eventuali reclami è l'Ufficio Legale e Contenzioso della Cessionaria, presso la cui sede in Milano, via Caldera n. 21 il Cedente dovrà inviare reclamo scritto. La Cessionaria sarà tenuta a fornire risposta nel termine di 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

Art. 19 - Privacy.

Il Cedente dà atto di essere stato informato, con separata nota ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, sul trattamento dei dati personali, le finalità cui sono destinati e la natura facoltativa del loro conferimento, nonché di aver autorizzato i trattamenti, le comunicazioni e i conferimenti dei dati stessi, come indicato nel relativo modulo.

Art. 20 - Quietanza dell'erogazione.

Il ricevimento dell'assegno o del bonifico di erogazione costituiscono quietanza ed esecuzione del Contratto da parte della Cessionaria.

Art. 21 - Clausola di recesso.

Ai sensi del D. Lgs 6 settembre 2005, n. 206, in caso di servizi finanziari commercializzati mediante tecniche di comunicazione a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, al Cedente è concesso il diritto di recesso, da esercitarsi entro e non oltre il termine di 14 giorni dalla conclusione del contratto nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, ovvero entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto nel caso di negoziazione fuori dai locali commerciali. Il recesso potrà essere manifestato a mezzo raccomandata a.r. da inviare all'indirizzo in epigrafe indicato. L'efficacia del recesso resta condizionata alla restituzione, nello stesso termine, di tutte le somme che il Cedente avesse ottenuto, a qualsiasi titolo, ivi comprese eventuali somme corrisposte a titolo di acconto e/o pre-finanziamento dalla Cessionaria, in forza del Contratto di mutuo.

Art. 22 - Divieto di compensazione ed inopponibilità delle cessioni di credito.

Viene espressamente esclusa, ai sensi dell'art. 1246 codice civile, punto 4, la possibilità di compensazione tra i crediti vantati dal Cedente in dipendenza del rapporto di lavoro con eventuali altri crediti vantati nei suoi confronti dal datore di lavoro, di qualsiasi natura ed in qualsiasi epoca sorti, anche se attinenti al rapporto lavorativo e/o a fatti ad esso collegati, qualora non indicati nel certificato di stipendio emesso dal datore di lavoro quale documento finalizzato alla concessione del mutuo. Il Cedente dichiara di non aver concluso patti di indisponibilità e/o incedibilità di crediti relativi al rapporto di lavoro in essere. Tuttavia, qualora ne esistessero, anche se a sua insaputa in quanto, ad esempio, contenuti in Contratti Collettivi ovvero in Statuti di Fondi Pensione, dichiara espressamente ed incondizionatamente di volere disporre la revoca, ovvero il recesso con decorrenza immediata, in quanto impeditivi della libera disponibilità dei crediti stessi, maturati e maturandi a fronte del rapporto lavorativo.

Art. 23 - Facoltà della Cessionaria nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro.

Nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico delle ATC la Cessionaria potrà richiedere al fallimento la liquidazione, nei limiti del residuo credito vantato nei confronti del Cedente, delle somme a questo dovute per l'ammissione allo stato passivo del fallimento stesso, in quanto vincolate all'estinzione del credito per effetto del presente Contratto. La Cessionaria potrà esercitare il medesimo diritto anche nei confronti del Fondo di Garanzia previsto dalla Legge 29 maggio 1982 n. 297. Il Cedente autorizza e delega irrevocabilmente, ora per allora, la Cessionaria ad esercitare tali diritti nei confronti del fallimento e del Fondo di Garanzia, senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà.

Art. 24 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

Fermo il carattere fisso ed invariabile del TAN quale indicato nel Prospetto del Finanziamento e Modalità del Rimborso per tutta la durata del finanziamento, la Cessionaria si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali applicate al finanziamento qualora sussista un giustificato motivo. In caso di variazioni, la Cessionaria, ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. n. 385/1993 e successive integrazioni e/o modificazioni, invia una comunicazione scritta al Cedente, presso l'ultimo indirizzo da questi comunicato, con un preavviso minimo di trenta giorni. La modifica si intende approvata ove il Cedente non receda dal contratto entro sessanta giorni. In caso di esercizio del diritto di recesso, al Cedente verranno applicate, in sede di liquidazione del rapporto, le condizioni precedentemente praticate, senza penalità e senza spese di chiusura.

Art. 25 - Servizi accessori e relativi costi.

Nel corso della vita del finanziamento il Cedente ha la facoltà di richiedere in qualsiasi momento aggiornamenti sulla sua situazione contabile e amministrativa. La Cessionaria fornisce tali servizi, come ad es.: comunicazione sull'ammontare dei pagamenti complessivamente eseguiti, ricerche contabili su determinati pagamenti ricevuti o eseguiti, resoconti sul debito residuo non connessi all'estinzione anticipata o altri conteggi specifici. Per ciascuno di questi servizi la Cessionaria avrà la facoltà di addebitare una commissione fino a un massimo di Euro 30,00.